



**UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di
CATANZARO**

**UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA”
di CATANZARO**

LOTTO N. 5

**CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE
“TUTELA LEGALE”**

**PARTE A - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA TUTELA
LEGALE DI ENTI E AZIENDE PUBBLICHE**

**PARTE B - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEL PATROCINIO
LEGALE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI ENTI E
AZIENDE PUBBLICHE**



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

Tra: UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA”
di CATANZARO

Partita IVA / C.F. 02157060795 / 97026980793

Con sede in: Viale Europa – Località Germaneto
88100 CATANZARO

e la Spett. le Compagnia Assicuratrice:

si stipula la presente:

POLIZZA TUTELA LEGALE

Contraente: UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA”
di CATANZARO

Sede Legale: Viale Europa – Località Germaneto
88100 CATANZARO

Broker: Willis Italia Spa

Decorrenza della Copertura: Ore 24:00 del 31/07/2025

Scadenza della Copertura: Ore 24:00 del 31/07/2030

Frazionamento: Annuale

Tacito Rinnovo: NO



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

Indice

NORME COMUNI ALLE PARTI A) E B)	5
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI, SOGGETTI E ATTIVITÀ ASSICURATA	5
ART. 1.1 - DEFINIZIONI	5
ART. 1.2 - ATTIVITÀ ASSICURATA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	6
SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	8
ART. 2.1 - VARIAZIONI DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 2.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	8
ART. 2.3 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE	8
ART. 2.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELLA GARANZIA E REGOLAZIONE DEL PREMIO	8
ART. 2.5 - REVISIONE DEL PREZZO	10
ART. 2.6 - RECESSO DELLA SOCIETÀ	10
ART. 2.6.1 - RECESSO PER DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE DEL CONTRAENTE	10
ART. 2.6.2 - RECESSO PER AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	10
ART. 2.6.3 - NORME COMUNI IN TUTTE LE IPOTESI DI RECESSO	10
ART. 2.7 - PROVA DEL CONTRATTO E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	10
ART. 2.8 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI	11
ART. 2.9 - ONERI FISCALI	11
ART. 2.10 - FORO COMPETENTE	11
ART. 2.11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 2.12 - ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ	11
ART. 2.13 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO	11
ART. 2.14 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO	11
ART. 2.15 - GESTIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA BROKER	12
ART. 2.16 - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA Legge Nr. 136/2010	12
ART. 2.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	13
ART. 2.18 - RINUNCIA ALLA SURROGAZIONE	13
ART. 2.19 - TRATTAMENTO DEI DATI	13
ART. 2.20 - ESTENSIONE TERRITORIALE	13
Art. 2.21 - RIPARTO DI COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERANTE SE DEL CASO)	13
Art. 2.22 - MISURE RESTRITTIVE (SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE) – TERRITORIALITÀ	14
NORME SPECIFICHE PARTE A	15



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE DI ENTI E AZIENDE PUBBLICHE	15
SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PARTE A	15
Art. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	15
ART. 3.2 - RISCHI INCLUSI.....	15
ART. 3.3 - RISCHI ESCLUSI.....	16
ART. 3.4 - SPESE INDENNIZZABILI.....	16
Art. 3.5 - SPESE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE	17
ART. 3.6 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA – RETROATTIVITÀ E ULTRATTIVITÀ....	17
ART. 3.7 - MASSIMALI DI GARANZIA	17
ART. 3.8 - FONDO SPESE ED ONORARI – ANTICIPO INDENNIZZI.....	17
GESTIONE DEI SINISTRI - PARTE A.....	18
ART. 3.9 - DENUNCIA DI SINISTRO – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO	18
ART. 3.10 - GESTIONE DEL SINISTRO	18
ART. 3.11 - SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO DI PARTE.....	18
NORME SPECIFICHE PARTE B.....	19
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEL PATROCINIO LEGALE	19
DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI.....	19
DI ENTI E AZIENDE PUBBLICHE.....	19
SEZIONE 4 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PARTE B	19
ART. 4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	19
ART. 4.2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA	19
ART. 4.3 - RISCHI INCLUSI.....	19
ART. 4.4 - RISCHI ESCLUSI.....	20
ART. 4.5 - SPESE INDENNIZZABILI.....	20
ART. 4.6 - SPESE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE.....	21
ART. 4.7 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA – RETROATTIVITÀ E ULTRATTIVITÀ....	21
Art. 4.8 - MASSIMALI DI GARANZIA	21
ART. 4.9 - FONDO SPESE ED ONORARI – ANTICIPO INDENNIZZI.....	21
GESTIONE DEI SINISTRI - PARTE B.....	22
ART. 4.10 - DENUNCIA DI SINISTRO – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO...	22
ART. 4.11 - GESTIONE DEL SINISTRO	22
ART. 4.12 - SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO DI PARTE.....	22
SEZIONE 5 – CALCOLO DEL PREMIO	23



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

NORME COMUNI ALLE PARTI A) E B)

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI, SOGGETTI E ATTIVITÀ ASSICURATA

ART. 1.1 - DEFINIZIONI

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dal-Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa:	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Arbitrato:	Istituto in base al quale le Parti, concordemente, demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle Parti e da un terzo Arbitro.
Assicurato:	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione e pertanto il personale, presente, passato o futuro con le seguenti qualifiche: Rettore, Direttore Generale, Componenti Consiglio di Amministrazione, Componenti Senato Accademico, Componenti Nucleo di valutazione, Componenti Collegio Revisori dei Conti, il Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili, il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza, dipendenti tutti;Università contraente
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione.
Atto illegittimo:	Atto viziato poiché privo di un requisito o presupposto di legittimità. Atto privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o il conferimento della validità giuridica.
Broker:	Willis Italia S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Collaboratore:	La persona non dipendente della cui opera il Contraente si avvale e che assume un rapporto di servizio presso il Contraente, i suoi organi o funzioni.
Comunicazioni:	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Conciliazione:	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28 e ss.mm.ii.).
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione e, pertanto, Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro.
Cose:	Gli oggetti materiali e gli animali.
Fatto illecito:	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico.
Franchigia:	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'Assicurato, anche se anticipata dalla Società.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno:	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Mediazione:	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28 s.m.i.).
Negoziazione assistita:	L'accordo tramite il quale le parti in lite convengono di cooperare in buona fede e lealtà, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all'albo ovvero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni (12 settembre 2014 n. 132).
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Retribuzioni:	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sentenza passata in giudicato:	Sentenza non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari.
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	L'insorgere della vertenza per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	L'Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici.

ART. 1.2 - ATTIVITÀ ASSICURATA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'Assicurazione è operante per l'attività svolta, nel presente o nel passato o che sarà svolta nel futuro, per statuto, per provvedimenti/atti normativi o amministrativi, per contratti, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi.

Quanto sopra premesso e confermato, il Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali di Amministrazione Universitaria.

ASSICURATI

Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro.

Rivestono la qualifica di Assicurato, ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

- L'Università contraente rappresentata dal Rettore e/o dai propri Amministratori/Funzionari dotati dei necessari poteri in particolare Direttore Generale, Componenti Consiglio di amministrazione, Componenti Senato Accademico, Componenti Nucleo di valutazione, Componenti Collegio Revisori dei Conti, il



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili, il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza, dipendenti tutti;

- I dirigenti e tutti i dipendenti del contraente il cui rapporto di lavoro sia regolato dal CCNL.

Eventuali variazioni che interverranno sugli ambiti di attività della società saranno automaticamente recepite. Ai fini della garanzia di cui alla presente polizza sono da intendersi rientranti fra le attività istituzionali dell'Ateneo anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività sopra indicate, ovunque e comunque di fatto svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

A maggior precisazione e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse del Contraente.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 2.1 - VARIAZIONI DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 c.c. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 2.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

ART. 2.3 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 5 con effetto dalle ore 24.00 del 31/07/2025 e scadenza alle ore 24.00 del 31/07/2030.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto e pertanto l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/07/2026.

È in ogni caso facoltà del Contraente, prima della scadenza del contratto, notificare alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

L'assicurazione cesserà automaticamente alla scadenza del periodo di proroga senza obbligo di disdetta.

È comunque nella facoltà delle Parti di rescindere la presente assicurazione al termine di ogni annualità mediante disdetta da inviare, tramite PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima di ogni scadenza annuale.

ART. 2.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELLA GARANZIA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 31/07/2025.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla decorrenza del contratto. Le rate di premio successive devono essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della rata successiva.

Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo 31/07/2025 al 31/07/2030 e le rate successive avranno frazionamento annuale con decorrenza 31/07/2026.

Se il Contraente non paga entro i termini precedentemente indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Resta convenuto tra le Parti che, per tutti i pagamenti relativi alla presente polizza, è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'emissione del mandato di pagamento al Servizio di Tesoreria del Contraente, che metterà a disposizione della Società copia di detto mandato a seguito di semplice richiesta da parte della Società stessa.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile.

Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo pari al 75% del premio annuo lordo complessivo anticipato.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo previsti alla Sezione 5 Calcolo del premio:

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della comunicazione preventiva delle applicazioni di garanzia intervenute nel corso dell'anno e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese; a tale proposito fanno fede i documenti ufficiali che il Contraente si impegna ad esibire in qualsiasi momento a seguito di espressa richiesta della Società.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e formalmente ritenuta corretta.

Se il Contraente non effettua nei termini previsti il pagamento del conguaglio, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo il conguaglio e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di ritardata e/o mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

ART. 2.5 - REVISIONE DEL PREZZO

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART. 2.6 - RECESSO DELLA SOCIETÀ

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

ART. 2.6.1 - RECESSO PER DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE DEL CONTRAENTE

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 2.6.2 - RECESSO PER AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 2.5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le Parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

ART. 2.6.3 - NORME COMUNI IN TUTTE LE IPOTESI DI RECESSO

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 2.6.1 e 2.6.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 2.14 – “Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

ART. 2.7 - PROVA DEL CONTRATTO E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

relativo premio entro 90 giorni dalla ricezione da parte del Contraente dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

ART. 2.8 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

ART. 2.9 - ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 2.10 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

ART. 2.11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 2.12 - ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc.... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

ART. 2.13 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

ART. 2.14 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati;

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRAECIA” di CATANZARO

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento nonché eventuale importo residuo a riserva;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

ART. 2.15 - GESTIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione e l'esecuzione della presente polizza alla Società Willis Italia S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs. n. 209/05 s.m.i.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 10% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla Società

ART. 2.16 - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA Legge Nr. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

ART. 2.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 2.18 - RINUNCIA ALLA SURROGAZIONE

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

ART. 2.19 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche, ciascuna delle Parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 2.20 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per il territorio dell'Europa geografica restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

ART. 2.21 - RIPARTO DI COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERANTE SE DEL CASO)

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”.

Ciascuna Società è tenuta alle prestazioni previste dal contratto in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

In caso di sinistro la Società Delegataria gestirà e definirà la liquidazione dei danni e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria, concorrendo nel pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, ed esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

Con la firma della presente polizza o dell'offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... %

⇒ Compagnia ... Quota ... %

ART. 2.22 - MISURE RESTRITTIVE (SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE) – TERRITORIALITÀ

(Tale clausola sarà definita dall'Assicuratore aggiudicatario del presente Contratto qualora richiesta)



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

NORME SPECIFICHE PARTE A POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE DI ENTI E AZIENDE PUBBLICHE

SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PARTE A

ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente Assicurazione ha per oggetto la Tutela Legale e Peritale dell'Assicurato ai sensi delle definizioni della presente polizza.

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assume pertanto a proprio carico:

- a) l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale, legale e peritale - in ogni stato e grado - avanti qualsiasi sede e Autorità giudiziaria;
- b) l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza pregiudiziale ed extragiudiziale, legale e peritale;

che dovessero essere sostenute dall'Assicurato per la tutela dei propri interessi in relazione a vertenze legali insorte in connessione all'espletamento delle attività dallo stesso svolte.

L'assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi dell'Assicurato sia conseguente ad atti, fatti od omissioni, dolosi o colposi, commessi da persone del cui operato l'Assicurato sia tenuto a rispondere.

ART. 3.2 - RISCHI INCLUSI

La garanzia è operante per i rischi non espressamente esclusi ai sensi del successivo art. 3.3, di seguito elencati a mero titolo indicativo e non esaustivo:

- a) la tutela e difesa degli interessi dell'Assicurato in relazione a procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, nonché per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa e tributaria, ivi compresa la costituzione di parte civile;
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale, in relazione ai veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato;
- c) la difesa in controversie relative ad azioni o pretese di terzi conseguenti a fatti o atti illeciti o ad atti illegittimi involontariamente commessi dall'Assicurato, comprese anche le spese sostenute per resistere in sede civile alle pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi;
- d) la difesa in controversie relative ad azioni o pretese di terzi per violazione dei diritti e degli interessi legittimi conseguenti al compimento di atti amministrativi;
- e) la difesa in procedimenti relativi ad azioni o pretese di terzi per danni materiali e corporali ancorché trovino copertura nella polizza di responsabilità civile dell'Ente Contraente, limitatamente a:
 - le spese che non dovessero essere riconosciute dalla Società Assicuratrice del Contraente della polizza di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 1917 c.c., per il legale scelto dall'Assicurato;
 - alla quota parte di spese rimanenti in capo all'Assicurato in caso il risarcimento dovuto sia superiore al massimale della polizza di responsabilità civile;
 - le spese che non trovino copertura nella polizza di responsabilità civile;
- f) la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati;
- g) in materia fiscale, tributaria, amministrativa, le deduzioni difensive nei confronti dell'Ufficio che ha accertato la presunta violazione, i ricorsi instaurati davanti alle Commissioni Tributarie, i ricorsi amministrativi innanzi alla Direzione Regionale delle Entrate, i procedimenti instaurati innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria;
- h) la difesa nei procedimenti di opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, amministrativo - contabili, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie ovvero debba presentare ricorso gerarchico, la formulazione di istanze o ricorsi dinanzi le competenti autorità;



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- i) l'assistenza per l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni subiti per fatti illeciti di terzi ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, per l'assistenza necessaria a promuovere l'azione penale in relazione ai medesimi fatti;
- j) le controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale;
- k) le controversie individuali e/o di gruppo di lavoro con propri dipendenti;
- l) le vertenze con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
- m) le controversie inerenti la locazione di immobili;
- n) controversie in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
- o) controversie in materia di violazioni di brevetti, marchi e diritti;
- p) controversie relative alla nomina dell'Assicurato quale consulente e/o consulente tecnico di parte per conto dei Monopoli di Stato e/o altra Pubblica Amministrazione;
- q) controversie in materia di privacy, nella materia del D. Lgs. 231/2001, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza, compresi sinistri riconducibili all'espletamento da parte delle Persone Fisiche di incarichi di DPO (Data Protection Officer)/RPD (Responsabile della protezione dei dati personali) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, di cui il Contraente stesso deve rispondere.
- r) Sinistri riconducibili all'espletamento da parte delle Persone Fisiche di incarichi di rappresentanza dell'Ente di appartenenza/Contraente presso altri Enti e/o a società private soggette a controllo pubblico per appartenenza a comitati, commissioni e organi collegiali. Resta ferma l'operatività a secondo rischio della presente Polizza qualora i suddetti Enti e/o società private abbiano stipulato una polizza di tutela legale a garanzia dei rischi connessi all'espletamento dell'incarico svolto dalle Persone Fisiche in rappresentanza del Contraente presso i predetti Enti e/o Società private.

ART. 3.3 - RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso salvo il caso in cui, sia stato disposto provvedimento di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari ovvero essendo intervenuta imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo;
- b) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- c) è conseguente alla guida di autoveicoli in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- d) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- e) le vertenze per violazione dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale);
- f) il recupero di crediti;
- g) controversie di natura contrattuale in cui l'Assicurato è attore, se di valore non superiore ad € 500,00.

ART. 3.4 - SPESE INDENNIZZABILI

La garanzia è operante per le spese:

- a) di assistenza, consulenza e patrocinio per l'intervento, in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, incluse le procedure di mediazione e di negoziazione assistita, del legale incaricato dall'Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
- b) di assistenza, consulenza e patrocinio per l'intervento, in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, incluse le procedure di mediazione e di negoziazione assistita, del consulente tecnico incaricato dall'Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
- c) per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio;
- d) processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
- e) per la registrazione delle sentenze e degli atti giudiziari;
- f) di giustizia, processuali e testimoniali;
- g) a favore di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società o liquidate dal giudice in caso di soccombenza dell'Assicurato;



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- h) degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri, compreso l'arbitrato e le azioni legali nei confronti delle Imprese di Assicurazione;
- i) conseguenti a transazioni, preventivamente autorizzate dalla Società o comunicate dall'Assicurato e non respinte dalla Società;
- j) per arbitrati rituali e irrituali;
- k) per l'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi;
- l) per l'invito a dedurre, anche se si concluda con l'archiviazione del procedimento;
- m) per assistenza legale passiva - spese di resistenza. Sono garantite le spese per sostenere la difesa delle singole Persone Fisiche in procedimenti per giudizi di responsabilità civile. La garanzia s'intende anche operante nel caso in cui la Persona Fisica riceva una richiesta di risarcimento danni per la costituzione di parte civile della controparte nel procedimento penale. La presente garanzia opera a primo rischio. Nel caso in cui operi la polizza RCTO e RC Patrimoniale dell'ente, la garanzia opera a secondo rischio qualora l'Assicuratore del Contraente assuma anche la difesa della Persona Fisica.

Si precisa inoltre che l'Assicurazione, qualora la stessa controversia riguardi più Assicurati, consente a ciascun Assicurato la scelta di un proprio legale e consulente tecnico.

ART. 3.5 - SPESE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

Si intendono sempre escluse:

- a) le pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- b) le multe e le ammende;
- c) tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo.

ART. 3.6 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA – RETROATTIVITÀ E ULTRATTIVITÀ

La garanzia è operante per le controversie insorte in vigenza di polizza e determinate da fatti avvenuti non antecedentemente il 31/03/2010, sempreché comunque la denuncia del sinistro venga presentata alla Compagnia durante la validità della polizza.

I fatti che hanno determinato la controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che ha dato origine la controversia si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

L'Assicurazione conserva altresì la propria validità per eventi denunciati anche successivamente alla cessazione del presente contratto e comunque non oltre 5 anni dopo tale data, a condizione che gli stessi siano riferibili ad atti o comportamenti verificatisi durante il periodo di vigenza del contratto indicata in polizza e/o antecedentemente ma non prima del 31/03/2010.

ART. 3.7 - MASSIMALI DI GARANZIA

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- € 60.000,00 per sinistro, con il massimo di:
- € 120.000,00 per anno assicurativo.

ART. 3.8 - FONDO SPESE ED ONORARI – ANTICIPO INDENNIZZI

La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura entro 15 gg dal ricevimento della medesima, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:

- € 10.000,00 per evento

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del “fondo spese ed onorari” riconosciuto.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora successivamente al pagamento del fondo spese od onorari venga riconosciuta una causa di esclusione di operatività della garanzia ivi inclusa la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

GESTIONE DEI SINISTRI - PARTE A

ART. 3.9 - DENUNCIA DI SINISTRO – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società. In deroga all'art. 1913 c.c.. Il termine per l'avviso di sinistro è stabilito in giorni 30 (trenta) da quando l'Ufficio Competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza. Nella denuncia di sinistro, l'Assicurato o il Contraente devono esporre le circostanze di fatto, tempo e luogo a loro conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.

Qualora l'Assicurato od il Contraente omettano di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro od eseguano tale segnalazione in ritardo si applica il secondo comma dell'art. 1915 c.c..

La prescrizione del diritto dell'Assicurato a percepire l'indennizzo decorre dal momento in cui l'Assicurato riceve per iscritto la richiesta di pagamento:

- a) delle competenze professionali, a saldo od in acconto, da parte dei propri legali, consulenti e periti;
- b) delle spese convenute in transazione o liquidate dal giudice in favore della controparte;
- c) delle altre spese relative a costi, oneri o prestazioni indennizzabili ai sensi della presente garanzia assicurativa.

ART. 3.10 - GESTIONE DEL SINISTRO

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. Ove ciò non sia possibile, l'Assicurato provvederà ad incaricare il legale scelto, dandone comunicazione alla Società nei termini previsti dalla polizza. L'Assicurato non potrà addivenire ad alcuna transazione della vertenza direttamente con la controparte, senza preventiva autorizzazione della Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, La Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

La Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione delle spese sostenute, effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, oppure comunica all'Assicurato eventuali riserve o contestazioni. In tale caso il termine suddetto decorre dalla data dell'accordo sull'indennizzo.

ART. 3.11 - SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO DI PARTE

L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative. A seguito della richiesta dell'Assicurato, la Società potrà autorizzare l'assegnazione del patrocinio a più professionisti.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito di parte.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

NORME SPECIFICHE PARTE B POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEL PATROCINIO LEGALE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI ENTI E AZIENDE PUBBLICHE

SEZIONE 4 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PARTE B

ART. 4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente Assicurazione ha per oggetto il patrocinio legale che il Contraente intende riconoscere agli Amministratori nonché al personale Dirigente e Dipendente.

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assume pertanto a proprio carico:

- a) l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale, legale e peritale - in ogni stato e grado - avanti qualsiasi sede e Autorità giudiziaria;
- b) l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza pregiudiziale ed extragiudiziale, legale e peritale,

che dovessero essere sostenute dall'Assicurato, o dal Contraente stesso in sua vece, per la tutela degli interessi degli assicurati, così come individuati in polizza in relazione a vertenze legali insorte in connessione all'espletamento dell'incarico o del servizio od all'adempimento delle funzioni esercitate e dei compiti d'ufficio svolti per conto del Contraente.

L'assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi dell'Assicurato sia conseguente ad atti, fatti od omissioni, dolosi o colposi, commessi da persone del cui operato l'Assicurato sia tenuto a rispondere.

ART. 4.2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA

L'Assicurazione si intende operante qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall'Assicurato;
- b) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dall'Assicurato e l'Ente Contraente;
- c) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- d) che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'Assicurato.

Limitatamente alle vertenze di Responsabilità Amministrativa e Contabile promosse dinanzi alla Corte dei Conti, ovvero in ogni caso in cui sia stato avanzato nei confronti dell'Assicurato addebito di dolo o colpa grave, l'Assicurazione opera a condizione che l'Assicurato sia stato integralmente prosciolto in via definitiva da ogni addebito, con il riconoscimento al rimborso delle spese legali da parte dell'Ente di appartenenza ed entro i limiti liquidati in sede giudiziale, sin dalla fase dell'invito a dedurre.

ART. 4.3 - RISCHI INCLUSI

La garanzia è operante per:

- a) la difesa in procedimenti penali, anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni conseguenti ad inadempimento in materia fiscale, amministrativa, tributaria;
- c) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa e tributaria, a condizione che l'Assicurato sia stato integralmente prosciolto in via definitiva da ogni addebito;
- d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale, quando gli Assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente;



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- e) la difesa in controversie relative ad azioni o pretese di terzi conseguenti a fatti o atti illeciti o ad atti illegittimi involontariamente commessi dall'Assicurato, comprese anche le spese sostenute per resistere in sede civile alle pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi;
- f) la difesa in controversie relative ad azioni o pretese di terzi per violazione dei diritti e degli interessi legittimi conseguenti al compimento di atti amministrativi;
- g) la difesa in procedimenti relativi ad azioni o pretese di terzi per danni materiali e corporali ancorché trovino copertura nella polizza di responsabilità civile dell'Ente Contraente, limitatamente a:
 - le spese che non dovessero essere riconosciute dalla Società Assicuratrice dell'Ente Contraente della polizza di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 1917 c.c., per il legale scelto dall'Assicurato;
 - alla quota parte di spese rimanenti in capo all'Assicurato in caso il risarcimento dovuto sia superiore al massimale della polizza di responsabilità civile;
- h) le spese che non trovino copertura nella polizza di responsabilità civile;
- i) la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati;
- j) la difesa nei procedimenti di opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, amministrativi - contabile, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie ovvero debba presentare ricorso gerarchico.

ART. 4.4 - RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso in cui, sia stato disposto provvedimento di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari ovvero essendo intervenuta imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo;
- b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza;
- d) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- e) è conseguente alla guida di autoveicoli in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- g) è conseguente a fatti commessi con dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

ART. 4.5 - SPESE INDENNIZZABILI

La garanzia è operante per le spese:

- a) di assistenza, consulenza e patrocinio per l'intervento, in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, del legale incaricato dall'Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
- b) di assistenza, consulenza e patrocinio per l'intervento, in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, del consulente tecnico incaricato dall'Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
- c) per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio;
- d) processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
- e) per la registrazione delle sentenze;
- f) di giustizia, processuali e testimoniali;
- g) liquidate dal Giudice a favore di controparte in caso in caso di soccombenza dell'Assicurato;
- h) degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- i) conseguenti a transazioni preventivamente autorizzate dalla Società;
- j) per arbitrati rituali e irrituali;
- k) per l'esecuzione forzata;
- l) per l'invito a dedurre, anche se si concluda con l'archiviazione del procedimento;



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- m) per assistenza legale passiva - spese di resistenza. Sono garantite le spese per sostenere la difesa delle singole Persone Fisiche in procedimenti per giudizi di responsabilità civile. La garanzia s'intende anche operante nel caso in cui la Persona Fisica riceva una richiesta di risarcimento danni per la costituzione di parte civile della controparte nel procedimento penale. La presente garanzia opera a primo rischio. Nel caso in cui operi la polizza RCTO e RC Patrimoniale dell'ente, la garanzia opera a secondo rischio qualora l'Assicuratore del Contraente assuma anche la difesa della Persona Fisica.

Si precisa inoltre che l'Assicurazione, qualora la stessa controversia riguardi più Assicurati, consente a ciascun Assicurato la scelta di un proprio legale e consulente tecnico.

ART. 4.6 - SPESE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

Si intendono sempre escluse:

- a) le pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- b) le multe e le ammende;
- c) tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo.

ART. 4.7 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA – RETROATTIVITÀ E ULTRATTIVITÀ

La garanzia è operante per le controversie insorte in vigenza di polizza e determinate da fatti avvenuti antecedentemente il 31/03/2010, sempreché comunque la denuncia del sinistro venga presentata alla Compagnia durante la validità della polizza.

I fatti che hanno determinato la controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che ha dato origine la controversia si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

L'Assicurazione conserva altresì la propria validità per eventi denunciati anche successivamente alla cessazione del presente contratto e comunque non oltre 5 anni dopo tale data, a condizione che gli stessi siano riferibili ad atti o comportamenti verificatisi durante il periodo di vigenza del contratto indicata in polizza e/o antecedentemente ma non prima del 31/03/2010.

ART. 4.8 - MASSIMALI DI GARANZIA

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- € 30.000,00 per persona
- € 60.000,00 per sinistro
- € 120.000,00 per annualità assicurativa.

ART. 4.9 - FONDO SPESE ED ONORARI – ANTICIPO INDENNIZZI

La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura entro 15 gg. dal ricevimento della medesima, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:

- € 10.000,00 per persona
- € 20.000,00 per evento

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del “fondo spese ed onorari” riconosciuto.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora successivamente al pagamento del fondo spese od onorari venga riconosciuta una causa di esclusione di operatività della garanzia ivi inclusa la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso definitivamente accertati da sentenza passata in giudicato nell'evento che ha dato origine alla controversia.



GESTIONE DEI SINISTRI - PARTE B

ART. 4.10 - DENUNCIA DI SINISTRO – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, direttamente ovvero per il tramite del Contraente. In deroga all'art. 1913 c.c.. Il termine per l'avviso di sinistro è stabilito in giorni 30 (trenta) da quando l'Ufficio Competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza. Nella denuncia di sinistro, l'Assicurato o il Contraente devono esporre le circostanze di fatto, tempo e luogo a loro conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.

Qualora l'Assicurato od il Contraente omettano di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro od eseguano tale segnalazione in ritardo si applica il secondo comma dell'art. 1915 c.c.

La prescrizione del diritto dell'Assicurato a percepire l'indennizzo decorre dal momento in cui l'Assicurato riceve per iscritto la richiesta di pagamento:

- a) delle competenze professionali, a saldo od in acconto, da parte dei propri legali, consulenti e periti,
- b) delle spese convenute in transazione o liquidate dal giudice in favore della controparte,
- c) delle altre spese relative a costi, oneri o prestazioni indennizzabili ai sensi della presente garanzia assicurativa.

ART. 4.11 - GESTIONE DEL SINISTRO

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

ART. 4.12 - SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO DI PARTE

L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito di parte.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

SEZIONE 5 – CALCOLO DEL PREMIO

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO	VALORE	TASSO ANNUO LORDO OFFERTO ‰	PREMIO ANNUO LORDO
Ributuzioni annue preventivate	€ 57.404.789,66		€

Il Contraente

La Società